PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con l'Associazione di Protezione Civile R.O.S.S.

N. 4609/V prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 264/2024

Siracusa, 04 Giugno 2024

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con l'Associazione di Protezione Civile R.O.S.S.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Tiziana Carrubba

LPU

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. 70 del 29/05/2024

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale Associazione di Volontariato di Protezione Civile R.O.S.S. (Reparto operativo soccorso e solidarietà) OdV.**
- **SCOPO/MISSION attività di volontariato di Protezione Civile**
- **Sede Legale Via Modica 72 -96100 Siracusa**
- **C.F. 93037450892 tel 3291545894 - 3497628455.**
- **TUTOR/RESPONSABILE:**

(nome Carmelo. Cognome Bianchini. Nato a Siracusa. Il. 20.01.1966 Recapito tel. 3291545894)

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità Via Modica n° 72 - Siracusa

Altra sede Tutor Bianchini Carmelo

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 2

- Con **competenze generiche** n...2....
- Con **competenza specifiche** n..... (precisare quali:.....)

(.....)

- I soggetti ospitati saranno adibiti n...2..... a mansioni di volontariato e assistenza in protezione civile

n..... a.....

Periodo di disponibilità dell'Ente
Per tutto l'anno solare

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Disponibilità dal lunedì alla Domenica

ORARI:
mattina..... Pomeriggio:16:00 alle 19:30 dal lunedì al venerdì
Il sabato e domenica possono variare in base alle attività di assistenza sanitaria e logistica, alle volte mattina dalle 8:00 alle 13:00 o tutto il giorno o solo pomeriggio dalle ore 15:00 alle 21:00 ca.

Siracusa, 28/03/2024

Il Responsabile

Cognome BIANCHINI
Nome CARMELO
nato il 20/01/1966
atto n. 147 P. A 1966
a SIRACUSA (SR)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza SIRACUSA
Via GRAMMICHELE N. 23
Stato civile ==========
Professione IMPIEGATO

CONTRASSEGNI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1.72
Capelli CASTANI RADI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare

SIRACUSA 16/06/2016

Impronte del titolare (facoltative)

p. IL SINDACO
L'Ufficiale

Scade il 20/01/2027

Diritti segr. 0.26
c.i. 5.16

AX3686702

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
SIRACUSA

CARTA D'IDENTITA'

N° AX3686702

DI

BIANCHINI CARMELO

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

c. a. D.ssa T. Carrubba

OGGETTO: Stipula della Convenzione tra l'Ente Associazione di Volontariato di Protezione Civile R.O.O.S.S. (Reparto Operativo Soccorso e Solidarietà) ed il Tribunale di Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi ***arti'. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000,2 D.M. 26.3.2001,186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992***

Il sottoscritto Carmelo Bianchini nato a Siracusa il 20/01/1966 in qualità di legale rappresentante dell'Ente Associazione di Volontariato di Protezione Civile R.O.O.S.S. (Reparto Operativo Soccorso e Solidarietà) dichiara la disponibilità del predetto Ente, alla stipula della Convenzione con codesto Tribunale di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e finalizzata all'inserimento di soggetti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si precisa che gli stessi soggetti potranno essere inseriti nelle attività dell'ente, secondo le condizioni di impiego indicate nella Convenzione sopraindicata.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Luogo C.L. il 29.05.2024 Il Legale Ra ante

Bianchini Carmelo

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della

sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa

E

Carmelo Bianchini nato a Siracusa il 20/01/1966 ed ivi residente in Siracusa nella qualità di presidente dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile R.O.S.S. con sede in Siracusa C.F. BNCCML66A20I754J,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di **n. 2** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- **Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche**

mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali e assistenza sociosanitaria, antincendio e logistica per manifestazioni sportive e culturali.

- **Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile e assistenza alla disabilità.**
- **Prestazioni di lavoro per finalità di formazione e promozione sanitaria e culturale.**

Le suddette attività potranno essere svolte presso la sede di via Modica n. 72 o in altro luogo dove l'ente presterà il proprio servizio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, mentre il sabato e la domenica l'impiego delle unità in attività di assistenza e logistica potrà variare in ore antimeridiane dalle 08.00 alle ore 13.00 o nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR: **Bianchini Carmelo nato a Siracusa il 20/01/1966**

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria

– Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29.5.24

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL MAGISTRATO
(dott.ssa Tiziana CARRUBBA)